



SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.p.a.
Ferrovia Domodossola - Confine Svizzero (Locarno)



Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero
Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.a (SSIF)
Via Mizzoccola 9
28845 Domodossola (Vb)
Capitale Sociale 450.812,70 i.v.
Tel: +39 0324242055
p. IVA: 00127030039
pec: soc.subalpina@legalmail.it
mail: vigeinfo@tin.it

CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE
PERSONE
CONDIZIONI GENERALI
In vigore dal 04/09/2017

Rev. 00	10/1985	Emissione
Rev. 01	01/2002	Conversione importi in € - Emissione
Rev. 02	07/2003	Adeguamento Legge n. 3/2003 - Emissione
Rev. 03	12/2015	Aggiornamento con inserimento articoli presenti sino al 2015 nella Carta dei Servizi
Rev. 04	01/2016	Inserimento Indice - Emissione
Rev. 05	01/2017	Adeguamento sanzioni
Rev. 06	09/2017	Modifica tariffa ragazzi - Vendita online Precisazione su fruibilità

INDICE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 1 – GENERALITA'.....	6
1.1 – <i>Ambito di applicazione.....</i>	6
1.2 – <i>Contratto di trasporto.....</i>	6
1.3 – <i>Pubblicazione delle tariffe, degli orari e delle notizie utili ai viaggiatori.....</i>	7
1.4 – <i>Obbligatorietà delle condizioni.....</i>	7
ART. 2 – MODO DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI.....	7
2.1 – <i>Treni – Orario ufficiale.....</i>	7
2.2 – <i>Limitazioni per l'ammissione dei viaggiatori sui treni.....</i>	7
ART. 3 – PRESCRIZIONI PER L'USO DEI LOCALI DI STAZIONE E DELLE CARROZZE FERROVIARIE	8
.....	8
3.1 – <i>Sale di attesa.....</i>	8
3.2 – <i>Carrozze e treni – Posti riservati a persone con disabilità.....</i>	8
3.3 – <i>Comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario ed in prossimità dello stesso.....</i>	8
3.4 – <i>Stazioni e recinti ferroviari – Accesso alle stazioni.....</i>	8
3.5 – <i>Attraversamento binari.....</i>	9
3.6 – <i>Abusiva occupazione di posto in treno.....</i>	9
3.7 – <i>Divieto di accesso nei veicoli destinati al servizio – Apertura porte esterne.....</i>	9
3.8 – <i>Dispositivo di emergenza.....</i>	10
3.9 <i>Divieto di lanciare oggetti dai veicoli.....</i>	10
3.10 – <i>Divieto di fumare.....</i>	10
3.11 – <i>Divieto di danneggiare, deteriorare o insudiciare i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie, nonché i loro arredi e accessori.....</i>	10
3.12 – <i>Persone escluse dalle stazioni e dai treni.....</i>	10
3.13 – <i>Divieto di portare armi da fuoco.....</i>	11

3.14 – Denuncia trasporto merci pericolose e nocive.....	11
CAPITOLO II – DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.....	12
ART. 4 AMMISSIONE AL TRASPORTO – BIGLIETTI/ABBONAMENTI - PRENOTAZIONE –	
SUPPLEMENTI – BAGAGLIO.....	12
4.1 – Punti di vendita dei biglietti e degli abbonamenti. Ammissione al trasporto.....	12
4.2 – Assistenza al trasporto persone con mobilità ridotta.....	12
4.3 – Ammissione al trasporto di gruppi.....	12
4.4 – Acquisto e pagamento del titolo di viaggio.....	13
4.5 – Biglietto ordinario, cumulativo e turistico internazionale.....	13
4.6 – Abbonamento nazionale mensile (30 giorni di validità) - annuale (365 giorni di validità).	
.....	14
4.7 – Abbonamento nazionale generale intera linea.....	14
4.8 – Abbonamento internazionale semestrale.....	15
4.9 – Biglietti nazionali di libera circolazione e biglietti speciali.....	15
4.10 – Titoli di viaggio Servizio Diretto e FART.....	15
4.11 – Servizi di prenotazione.....	16
4.12 – Supplementi.....	16
4.13 – Bagaglio a mano.....	16
4.14 – Bagaglio al seguito.....	17
4.15 - Animali al seguito.....	17
4.16 – Biciclette al seguito.....	17
4.17 – Incedibilità del biglietto di viaggio e degli altri documenti di trasporto.....	18
4.18 – Presentazione del biglietto.....	18
4.19 – Biglietti emessi in treno.....	19
4.20 – Diritto per esazione suppletiva in treno (servizio nazionale).....	19
4.21 – Diritto per esazioni differite di somme dovute per irregolarità di viaggio.....	19
4.22 – Validità del biglietto di viaggio.....	19
4.23 – Fermate intermedie.....	19

ART. 5 – TRASPORTO DEI RAGAZZI.....	21
5.1 – Agevolazioni per i ragazzi.....	21
ART. 6 – MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.....	21
6.1 – Cambio classe – Viaggio in classe inferiore.....	21
6.2 – Rinuncia a parte del viaggio.....	21
ART. 7 – IRREGOLARITÀ ED ABUSI.....	22
7.1 – Viaggio in classe superiore.....	22
7.2 – Mancanza del biglietto; biglietto irregolare, scaduto.....	22
7.3 – Mancanza del documento di riduzione; documento di riduzione scaduto.....	22
7.4 – Tariffa ridotta non spettante.....	22
7.5 – Viaggi fuori itinerario.....	22
7.6 – Abusi.....	23
ART. 8 – INTERRUZIONI – RITARDI – SCIOPERI - SOPPRESSIONI DI TRENI – ANORMALITÀ - ASSISTENZA.....	23
8.1 – Avvisi al pubblico.....	23
8.2 – Ritardi - Coincidenze mancate – Soppressioni di treni.....	23
8.3 – Responsabilità per interruzioni, ritardi, coincidenze mancate, soppressioni di treni e simili anormalità.....	23
8.4 – Scioperi.....	24
8.5 – Assistenza.....	24
ART. 9 – RIMBORSO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO.....	24
9.1 – Rimborso totale.....	24
9.2 – Rimborso parziale.....	24
9.3 – Limitazioni al diritto di rimborso.....	25
9.4 - Indennità per il prezzo del biglietto.....	25
9.5 – Biglietti smarriti.....	26
9.6 – Limitazione per determinate tariffe – Casi non previsti.....	26
CAPITOLO III – RESPONSABILITÀ ED AZIONI.....	27

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E SUE LIMITAZIONI.....	27
<i>10.1 - Responsabilità per fatto degli agenti ferroviari.....</i>	<i>27</i>
<i>10.2 – Responsabilità per inosservanza di prescrizioni.....</i>	<i>27</i>
<i>10.3 – Responsabilità per danno alle persone.....</i>	<i>27</i>
ART. 11 – DIRITTO DI AZIONE.....	27
<i>11.1 – Azioni contro SSIF.....</i>	<i>27</i>
<i>11.2 – Azioni di SSIF.....</i>	<i>27</i>
ART. 12 – RECLAMO.....	28
<i>12.1 – Obbligo del reclamo.....</i>	<i>28</i>
<i>12.2 – Formalità.....</i>	<i>28</i>
<i>12.3 – Documenti da allegarsi al reclamo.....</i>	<i>28</i>
<i>12.4 – Prova della presentazione del reclamo.....</i>	<i>28</i>
<i>12.5 – Reclami contro il servizio della ferrovia o segnalazione di disservizio con richiesta di rimborso.....</i>	<i>28</i>
<i>12.6 – Segnalazioni inerenti il servizio della ferrovia senza richiesta di rimborso.....</i>	<i>29</i>
ART. 13 – PRESCRIZIONE DELLE AZIONI.....	30
<i>13.1 – Termini e decorrenza.....</i>	<i>30</i>
<i>13.2 – Sospensione del termine per presentazione del reclamo.....</i>	<i>30</i>
<i>13.3 – Interruzione della prescrizione per riconoscimento di debito.....</i>	<i>30</i>
<i>13.4 – Improponibilità delle azioni estinte o prescritte.....</i>	<i>30</i>

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – GENERALITA'.

1.1 – Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di trasporto delle persone (di seguito “Condizioni”) si applicano ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri effettuati dalla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.a. (di seguito SSIF) in ambito nazionale e internazionale limitatamente a percorsi effettuati sul territorio italiano.

Si fa presente che la ferrovia è gestita da SSIF sul tronco italiano e dalla società FART (Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA) sul tronco Svizzero in base a:

- concessione rilasciata dallo Stato Italiano con scadenza 31.08.2021;
- convenzione internazionale tra l'Italia e la Svizzera che regola le modalità di esercizio e impegna i due Governi a effettuare il collegamento tra Domodossola e Locarno.

La SSIF è esclusa dall'applicazione del Regolamento CE 1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Per i viaggiatori in partenza dall'estero la SSIF partecipa altresì al Servizio Diretto in vigore presso la Confederazione Elvetica ai sensi dell'art. 16 della legge federale sul trasporto di viaggiatori.

A tal proposito le informazioni sono reperibili al seguente link:

<https://www.ffs.ch/stazione-servizi/servizi/servizio-clienti/disposizioni-tariffarie-le-disposizioni-per-il-suo-viaggio-nei-particolari.html>.

Le tariffe del Servizio Diretto e le relative condizioni contrattuali sono integrate, ove necessario, dalle presenti CONDIZIONI che assumono, sul territorio nazionale, valore prevalente.

1.2 – Contratto di trasporto.

Con il contratto di trasporto SSIF si obbliga a trasportare i passeggeri, dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione, previo pagamento del prezzo previsto.

Il contratto di trasporto concluso ai sensi delle Condizioni, di norma, è relativo all'utilizzo da parte del passeggero di uno o più treni della linea Domodossola – Confine Svizzero ed è rappresentato da un titolo di viaggio o documento equivalente che legittima il medesimo ad usufruire del servizio ferroviario prescelto. Il titolo di viaggio e/o il pagamento del corrispettivo fanno fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

L'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di viaggio non esonera il passeggero dal rispetto integrale delle Condizioni.

SSIF offre compatibilmente con le normali condizioni meteorologiche stagionali e in assenza di fenomeni naturali che possano pregiudicare la sicurezza del trasporto, il servizio ferroviario

sulla linea Domodossola – Confine Svizzero per 365 giorni l'anno, alle condizioni ed ai prezzi in vigore con i mezzi disponibili e per quanto possibile corrispondenti alle richieste prevedibili. Tutto ciò quando non ostino circostanze straordinarie, di forza maggiore o condizioni meteo anomale ricavabili dalle informazioni emanate dalle preposte istituzioni italiane e/o svizzere (di seguito cause di forza maggiore) e che possano condizionare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio. In caso di eventi che possano pregiudicare la sicurezza del trasporto SSIF si riserva la facoltà di sospendere il servizio o di effettuarlo con un numero di corse ridotte: in tal caso non si applicano gli art. 9 e 11 delle presenti Condizioni. Qualora in particolari giornate vi sia un'affluenza superiore alla capienza disponibile, sia per i treni in orario che per quelli supplementari, potrà essere garantito il trasporto ai soli viaggiatori muniti di prenotazione per ogni tratta che si intende percorrere nella giornata.

1.3 – Pubblicazione delle tariffe, degli orari e delle notizie utili ai viaggiatori.

SSIF mette a disposizione nelle stazioni e pubblica sul sito www.vigezzina.com e/o sul sito www.vigezzinacentovalli.com:

- orari ;
- tariffe e i prezzi per le varie iniziative di tipo turistico;
- le condizioni di accesso ed il servizio di assistenza disponibile per le persone con disabilità ed a mobilità ridotta;
- punti di contatto.

1.4 – Obbligatorietà delle condizioni

Le presenti condizioni devono essere strettamente applicate in ogni loro parte. Qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

ART. 2 – MODO DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI.

2.1 – Treni – Orario ufficiale.

I treni, con i quali si effettua il trasporto delle persone, sono indicati nell'orario ufficiale, negli avvisi esposti al pubblico e sul sito internet www.vigezzinacentovalli.com. Questi indicano le ore di partenza e di arrivo a destinazione dei treni, la categoria, il numero, le fermate, le classi e tutte le altre norme ed avvertenze necessarie.

2.2 – Limitazioni per l'ammissione dei viaggiatori sui treni.

SSIF può stabilire particolari estensioni o limitazioni di ammissione su determinati treni o per determinate tratte. Si veda a tal proposito l'articolo 4.

ART. 3 – PRESCRIZIONI PER L'USO DEI LOCALI DI STAZIONE E DELLE CARROZZE FERROVIARIE
--

3.1 – Sale di attesa.

Le sale di attesa sono di regola aperte durante il periodo di presenziamento della stazione. L'accesso è consentito alle persone ammesse al trasporto e a persone in accompagnamento di viaggiatori in possesso di biglietto di viaggio.

3.2 – Carrozze e treni – Posti riservati a persone con disabilità.

Il viaggiatore può prendere posto nei compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno, secondo la classe del biglietto di cui è munito e non può occupare più di un posto a sedere. Il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona temporaneamente il posto ha diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto personale.

Alcuni posti sono riservati con apposita targa avviso a persone con disabilità; in questo caso i viaggiatori possono occupare detti posti, ma li devono lasciare liberi a richiesta degli interessati. In ogni caso il Capotreno può chiedere a chi occupa un posto a sedere di liberarlo per consentire ad una persona con mobilità ridotta di occuparlo.

3.3 – Comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario ed in prossimità dello stesso.

(DPR 753/80 - Art. 17 regolamento polizia ferroviaria)

Chiunque si serve della ferrovia deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso della medesima ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni della SSIF e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i.

Gli utenti della ferrovia devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.

La SSIF non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di cui sopra.

3.4 – Stazioni e recinti ferroviari – Accesso alle stazioni.

(DPR 753/80 - Art. 19 e Art. 20 regolamento polizia ferroviaria)

L'accesso al piazzale interno delle stazioni è ammesso, soltanto attraverso gli ingressi per il pubblico, per i possessori di biglietti di viaggio; le persone che ne sono sprovviste possono accedervi solo se in accompagnamento di viaggiatori in partenza od in attesa di viaggiatori in arrivo e limitatamente al periodo di tempo a tale scopo necessario.

L'amministrazione (SSIF) ha facoltà di sospendere l'ingresso nelle stazioni alle persone che non debbono viaggiare e di allontanare coloro che svolgono attività che l'amministrazione (SSIF), a suo giudizio, non ritiene di tollerare.

E' vietato incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori e dare molestia agli stessi, annunciandosi come commessi di alberghi o di ditte; è pure vietato distribuire, senza autorizzazione, avvisi ed offrire in vendita oggetti di qualunque specie.

L'uscita dalle stazioni deve avvenire soltanto attraverso i passaggi indicati.

E' soggetto alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. chi, senza averne titolo, si introduce nelle aree, recinti ed impianti ferroviari e le loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta. (Art. 19 r.p.f.).

L'accesso e la sosta non autorizzate in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto, sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. e dalla legge 561/1993.

Nel caso si tratti di recinti, aree, impianti o locali aperti al pubblico, l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali possono essere soggetti a disposizioni e limitazioni da parte della SSIF, la cui violazione è soggetta alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 20 r.p.f.).

3.5 – Attraversamento binari.

(DPR 753/80 - Art. 21 regolamento polizia ferroviaria)

Nelle stazioni è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano apposti soprapassaggi o sottopassaggi l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

E' vietato comunque attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva o altro materiale mobile.

E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o tra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.

Può essere però consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alla loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 21 r.p.f.).

3.6 – Abusiva occupazione di posto in treno.

(DPR 753/80 - Art. 22 regolamento polizia ferroviaria)

E' vietato alle persone che non debbono viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.

E' altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle zone riservate.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 22 r.p.f.).

3.7 – Divieto di accesso nei veicoli destinati al servizio – Apertura porte esterne.

(DPR 753/80 - Art. 25 regolamento polizia ferroviaria)

E' vietato entrare nei bagagliai, nei carri merci e, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi ammessi; aprire le porte esterne dei veicoli e salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi: salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 25 r.p.f.).

E' vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.

3.8 – Dispositivo di emergenza.

(DPR 753/80 - Art. 26 regolamento polizia ferroviaria)

E' vietato azionare, salvo in casi di grave ed incombente pericolo, i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per la apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. e dalla legge 561/1993 . (Art. 26 r.p.f.).

3.9 Divieto di lanciare oggetti dai veicoli.

(DPR 753/80 - Art. 27 regolamento polizia ferroviaria)

E' vietato gettare dai vagoni qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i.

Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti secondo quanto previsto dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 27 r.p.f.).

3.10 – Divieto di fumare.

(DPR 753/80 - Art. 28 regolamento polizia ferroviaria – Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51)

Nelle sale di attesa, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari è vietato fumare.

I contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 7 L. 584/1975).

3.11 – Divieto di danneggiare, deteriorare o insudiciare i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie, nonché i loro arredi e accessori.

(DPR 753/80 - Art. 29 regolamento polizia ferroviaria)

L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali o gli ambienti delle ferrovie, nonché i loro arredi o accessori è soggetto alla sanzione prevista dal DPR 753/80 e s.m.i., oltre al risarcimento del danno arrecato. La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengano compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato. (Art. 29 r.p.f.).

3.12 – Persone escluse dalle stazioni e dai treni.

(DPR 753/80 - Art. 29 – Art. 30 – Art. 31 – Art. 32 regolamento polizia ferroviaria)

E' fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalla SSIF di svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.

E' vietato alle persone non espressamente autorizzate dalla SSIF di svolgere nelle stazioni o sui treni l'attività di cantante, suonatore o simili e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.

I trasgressori sono allontanati dagli impianti previo ritiro, se del caso, del recapito di viaggio senza diritto a alcun rimborso ed incorrono inoltre nella sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i.

Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 30 r.p.f.).

E' proibito viaggiare nei treni o accedere alle stazioni in stato di ubriachezza, offendere la decenza o dare scandalo o disturbo ad altri viaggiatori ricusando di ottemperare alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio.

I trasgressori possono essere esclusi dai treni senza diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare, ovvero allontanati dalle stazioni, e sono assoggettati al pagamento delle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. (Art. 31 r.p.f.).

Possono essere escluse dai servizi di pubblico trasporto le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare i servizi stessi, possano arrecare danno a sé o agli altri, ovvero ai veicoli o agli impianti.

Le persone malate e ferite possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni, salvo il caso in cui il trasporto di queste persone possa avere luogo, occorrendo, sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite. Fanno eccezione le persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, nonché i ciechi e sordomuti.

3.13 – Divieto di portare armi da fuoco.

(DPR 753/80 - Art. 33 regolamento polizia ferroviaria)

E' vietato portare con sé sui treni armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti secondo quanto previsto dal DPR 753/80 e s.m.i.

3.14 – Denuncia trasporto merci pericolose e nocive.

(DPR 753/80 - Art. 35 regolamento polizia ferroviaria)

Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e coi limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.

Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito secondo quanto previsto dal DPR 753/80 e s.m.i.

CAPITOLO II – DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

ART. 4 AMMISSIONE AL TRASPORTO – BIGLIETTI/ABBONAMENTI - PRENOTAZIONE – SUPPLEMENTI – BAGAGLIO.

4.1 – Punti di vendita dei biglietti e degli abbonamenti. Ammissione al trasporto.

Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve munirsi di un titolo di viaggio (biglietto o abbonamento) rilasciato dalla direzione SSIF, dalle biglietterie di stazione SSIF, da altre aziende di trasporto ammesse al servizio cumulativo, da agenzie o rivenditori autorizzati, acquistato sul sito www.vigezzinacentovalli.com oppure essere in possesso di un titolo di viaggio del Servizio Diretto Svizzero.

In alcune stazioni il rilascio dei biglietti è limitato ad alcuni treni, come risulta da appositi avvisi esposti nelle stazioni stesse. In tal caso i biglietti verranno rilasciati in treno senza l'esazione suppletiva di cui al presente articolo.

La stessa disposizione vale per quelle stazioni permanentemente non abilitate all'emissione dei biglietti.

In caso di forte affluenza è possibile che la clientela non possa usufruire della corsa prescelta (di andata e/o di ritorno) a meno di una preventiva prenotazione. In tale eventualità il personale SSIF proporrà la prima corsa disponibile anche se non si può escludere che la corsa proposta sia per il/i giorno/i successivo/i.

Il sistema di prenotazione è telefonico, via mail o mediante web agli indirizzi sopra richiamati: in alternativa è possibile prenotare presso una biglietteria SSIF.

4.2 – Assistenza al trasporto persone con mobilità ridotta.

Le persone con disabilità o a mobilità ridotta devono indicare via mail, via fax (+39032445242) o telefonicamente (+390324242055) almeno 48 h prima del viaggio quali corse intendono utilizzare e su quali tratte.

In caso di mancata indicazione scritta da parte di SSIF il servizio di assistenza non si intende confermato e pertanto l'ammissione potrebbe non essere garantita relativamente alla corsa prescelta.

In caso di mancanza di posti disponibili SSIF comunicherà le disponibilità su altre corse.

In caso di certificazione di disabilità rilasciato da enti accreditati l'eventuale accompagnatore viaggia gratuitamente.

4.3 – Ammissione al trasporto di gruppi.

I viaggi in gruppo (comitive composte da un numero di persone uguale o superiore a 8) sono ammessi solo a seguito di prenotazione da effettuarsi, anche telefonicamente, presso gli uffici della società.

Per i gruppi sono previsti sconti.

4.4 – Acquisto e pagamento del titolo di viaggio.

Il prezzo del trasporto deve essere pagato prima della partenza.

Il pagamento deve essere effettuato con moneta avente corso legale nello Stato o con carte di credito o di debito espressamente indicate, salvo convenzioni che prevedano il pagamento differito.

Modalità di pagamento diverse possono essere previste a seconda del canale di vendita utilizzato e della tipologia di titolo di viaggio acquistato.

Se l'acquisto viene fatto allo sportello, il viaggiatore deve presentarsi possibilmente con denaro contante, non essendo tenuta SSIF al cambio della moneta.

Il viaggiatore deve assicurarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che il biglietto corrisponda alla tariffa, al tipo, alla classe ed al percorso richiesto, che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto e che nell'eventuale cambio della moneta non vi siano stati errori.

Per i gruppi familiari può essere previsto uno sconto così come per i viaggiatori in gruppo.

Il titolo di viaggio (biglietto/abbonamento) garantisce il trasporto ma non garantisce l'utilizzo di una specifica corsa. Il trasporto è effettuato in base alla disponibilità dei posti che sono previsti in condizioni di normale affluenza. Per avere la garanzia di poter utilizzare una determinata corsa è necessario munirsi di prenotazione.

Il semplice acquisto del biglietto comporta la piena accettazione delle condizioni e discipline relative al trasporto.

4.5 – Biglietto ordinario, cumulativo e turistico internazionale.

I biglietti sono emessi dalla direzione SSIF, dalle biglietterie di stazione SSIF, da altre aziende di trasporto ammesse al servizio cumulativo con SSIF, da agenzie o rivenditori autorizzati da SSIF oppure può essere acquistato sul sito www.vigezzinacentovalli.com.

Il biglietto (ordinario, cumulativo e turistico internazionale) è individuale, incedibile non modificabile e non rimborsabile. Il biglietto consente di effettuare, durante il periodo di validità, esclusivamente la tipologia di viaggio indicata.

Sul biglietto, oltre agli elementi previsti dalle norme fiscali, devono essere indicati:

- a) la stazione di partenza e quella di arrivo;
- b) l'itinerario, quando questo non segua la via più breve;
- c) la classe;
- d) il giorno della distribuzione;
- e) la data di inizio e la dicitura della validità, quando richieste da norme particolari;
- f) il prezzo;
- g) l'indicazione per i biglietti nominativi, degli elementi atti ad identificare il legittimo possessore.

Le tariffe indicano quali sono le agevolazioni per i gruppi familiari e per i biglietti multicorse.

Il biglietto può comprendere i servizi di prenotazione e/o supplementi: in tal caso i servizi compresi sono indicati sul biglietto stesso.

In caso di titolo di viaggio cumulativo lo stesso comprende altri servizi di trasporto e/o altre tratte ferroviarie.

Il biglietto non è rimborsabile né modificabile salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni.

4.6 – Abbonamento nazionale mensile (30 giorni di validità) - annuale (365 giorni di validità).

Tali abbonamenti sono emessi dalla direzione SSIF, dalle biglietterie di stazione SSIF, da agenzie o rivenditori autorizzati da SSIF oppure può essere acquistato sul sito www.vigezzinacentovalli.com. (servizio disponibile nel corso del 2018).

L'abbonamento è individuale nominativo ed incedibile. All'abbonamento non sono applicabili le tariffe ragazzi. Per la validità del titolo di viaggio l'abbonato deve essere munito di documento di riconoscimento. L'abbonamento consente di effettuare, durante il periodo di validità un numero illimitato di corse sulla relazione per la quale è valido. Non sono ammesse fermate intermedie.

Sull'abbonamento, oltre agli elementi previsti dalle norme fiscali, devono essere indicati:

- a) la stazione di partenza e quella di arrivo;
- b) l'itinerario, quando questo non segua la via più breve;
- c) la classe;
- d) il giorno della distribuzione;
- e) la validità;
- f) il prezzo;
- g) il nominativo dell'abbonato.

L'abbonamento è individuale, incedibile non modificabile e non rimborsabile.

4.7 – Abbonamento nazionale generale intera linea.

Tale abbonamento è emesso dalla direzione SSIF, dalle biglietterie di stazione SSIF, da agenzie o rivenditori autorizzati da SSIF oppure può essere acquistato sul sito www.vigezzinacentovalli.com. (servizio disponibile nel corso del 2018).

L'abbonamento generale per l'intera linea è individuale nominativo ed incedibile. All'abbonamento non sono applicabili le tariffe ragazzi. Per la validità del titolo di viaggio l'abbonato deve essere munito di documento di riconoscimento. L'abbonamento consente di effettuare, durante il periodo di validità un numero illimitato di corse sulla linea Domodossola – Confine Svizzero. Sull'abbonamento, oltre agli elementi previsti dalle norme fiscali, devono essere indicati:

- a) la stazione di partenza e quella di arrivo;
- b) l'itinerario, quando questo non segua la via più breve;
- c) la classe;
- d) il giorno della distribuzione;
- e) la validità;
- f) il prezzo;

g) il nominativo dell'abbonato.

L'abbonamento è individuale, incedibile non modificabile e non rimborsabile.

4.8 – Abbonamento internazionale semestrale.

L'abbonamento internazionale semestrale è in vendita nelle sole biglietterie SSIF. E' costituito da una tessera a validità semestrale e di un abbonamento che deve essere rinnovato mensilmente. E' individuale nominativo ed incedibile. All'abbonamento non sono applicabili le tariffe ragazzi. Per la validità del titolo di viaggio l'abbonato deve essere unito di documento di riconoscimento. L'abbonamento consente di effettuare, durante il periodo di validità un numero illimitato di corse sulla relazione per la quale è valido. Non sono ammesse fermate intermedie.

Sull'abbonamento, oltre agli elementi previsti dalle norme fiscali, devono essere indicati:

- a) la stazione di partenza e quella di arrivo;
- b) l'itinerario, quando questo non segua la via più breve;
- c) la classe;
- d) il giorno della distribuzione;
- e) la validità;
- f) il prezzo;
- g) il nominativo dell'abbonato.

L'abbonamento è individuale, incedibile non modificabile e non rimborsabile.

4.9 – Biglietti nazionali di libera circolazione e biglietti speciali.

Tali biglietti sono emessi dalla direzione SSIF, dalle biglietterie di stazione SSIF, da altre aziende di trasporto ammesse al servizio cumulativo con SSIF, da agenzie o rivenditori autorizzati da SSIF oppure può essere acquistato sul sito www.vigezzinacentovali.com.

I biglietti di libera circolazione su tutta la tratta o su parte della stessa contengono le stesse informazioni previste per i biglietti a tariffa ordinaria. Se di durata giornaliera la validità è dalle ore 0,00 alle ore 23,59. Se oraria la validità è indicata sul biglietto.

I biglietti speciali contengono le stesse informazioni previste per i biglietti a tariffa ordinaria e possono essere emessi in occasione di particolari eventi o in abbinamento ad altri servizi.

Possono essere comprensivi di supplementi e servizi di prenotazione anche obbligatoria.

I biglietti del presente punto possono comprendere i servizi di prenotazione e/o supplementi: in tal caso i servizi compresi sono indicati sul biglietto stesso.

Sono individuali, incedibili non modificabili e non rimborsabili.

4.10 – Titoli di viaggio Servizio Diretto e FART.

Per il traffico internazionale sono validi i titoli di viaggio del Servizio Diretto svizzero. Essi sono emessi dai punti vendita del Servizio Diretto.

Limitatamente al percorso Locarno – Domodossola e ritorno sono emessi biglietti a tariffa FART dalle biglietterie SSIF. Questi ultimi contengono le stesse informazioni previste per i biglietti a tariffa ordinaria.

Il biglietto può comprendere i servizi di prenotazione e/o supplementi: in tal caso i servizi e i supplementi SSIF compresi devono essere indicati sul biglietto stesso. In mancanza di indicazione devono essere corrisposti in treno senza maggiorazioni. Sono individuali, incredibili non modificabili e non rimborsabili.

4.11 – Servizi di prenotazione.

E' possibile usufruire del servizio di prenotazione dei posti:

-) presso le biglietterie SSIF;
-) presso le agenzie che utilizzano il sistema di emissione biglietti di SSIF;
-) via web sul sito www.vigezzinacentovalli.com oppure per i gruppi (da 8 persone in su) telefonando alla SSIF +390324242055 o recandosi nella sede Via Mizzoccola 9 – Domodossola.

Al fine di garantire il trasporto da una destinazione all'altra, in caso di forte affluenza SSIF si riserva il diritto di rendere obbligatoria la prenotazione per ogni corsa.

Per garantire il posto ai gruppi (da 8 persone in su) la prenotazione è obbligatoria. Possono essere previste trattenute in caso di disdetta.

La prenotazione può essere effettuata esclusivamente se abbinata all'acquisto di un titolo di trasporto oppure se il cliente possiede già un titolo di trasporto valido. In tal caso la prenotazione è valida esclusivamente se abbinata al titolo di trasporto indicato all'atto dell'acquisto. Le tariffe possono prevedere il pagamento del corrispettivo totale (titolo di trasporto + prenotazione) all'atto della prenotazione o successivamente. La prenotazione non è rimborsabile né modificabile. I costi di prenotazione sono indicati sul sito www.vigezzinacentovalli.com

4.12 – Supplementi.

Indipendentemente dalla tariffa applicata e dalla tipologia del titolo di viaggio su alcuni treni (ad es. treni panoramici) è richiesto, a meno di espressa esclusione, il pagamento di un supplemento per ogni tratta percorsa in territorio italiano. Il supplemento può essere acquistato anche in treno senza costi aggiuntivi.

Il supplemento è rimborsabile con le stesse regole dei biglietti oppure in casi di mancata erogazione del servizio.

4.13 – Bagaglio a mano.

Il Viaggiatore può portare gratuitamente, a bordo del treno, un collo di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25.

Ogni collo eccedente la franchigia, per un numero massimo di due bagagli per ogni Viaggiatore, è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice.

I bagagli e le altre cose trasportate con sé restano sempre ed esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore. I passeggeri che rinverano oggetti smarriti sono tenuti ad informare il personale ferroviario. SSIF può controllare il bagaglio a mano incustodito, incluso il suo contenuto e distruggerlo se necessario alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e dei

viaggiatori. SSIF può inoltre controllare che il bagaglio ed il suo contenuto corrispondano alle condizioni di trasporto nel caso di grave presunzione d'inosservanza alle condizioni di trasporto stesse. La verifica viene effettuata in presenza del viaggiatore o, in mancanza, in presenza di due testimoni. Le eventuali spese per la verifica sono a carico del viaggiatore quando sia stata accertata la non conformità alle condizioni di trasporto.

4.14 – Bagaglio al seguito.

Oltre al bagaglio a mano possono essere trasportati colli di dimensioni superiori compatibilmente con le esigenze del servizio viaggiatori secondo quanto indicato nelle relative tariffe. Il biglietto non è rimborsabile. Il servizio non è attivo sui treni panoramici.

4.15 - Animali al seguito.

E' ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni, custoditi nell'apposito contenitore di dimensioni non superiori a cm. 70x50x25 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori sia alle vetture.

Il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso, provvisto di museruola e guinzaglio, sulla piattaforma e dietro pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato, ridotta del 50% ad eccezione dei cani guida per non vedenti che sono trasportati gratuitamente. Il biglietto non è mai rimborsabile.

In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l'accompagnatore dell'animale, su indicazione del personale di bordo, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

Per il trasporto dei cani (anche se racchiusi nell'apposito contenitore), con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all'anagrafe canina che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale, nonché al momento dell'acquisto del biglietto ove previsto.

L'accompagnatore dell'animale ha l'obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente prodotti dall'animale stesso.

In ogni caso per un viaggio internazionale è obbligatorio avere con se i documenti necessari per l'espatrio.

4.16 – Biciclette al seguito.

Sui treni che effettuano servizio Nazionale (Domodossola – Valle Vigizzo) è possibile trasportare la bicicletta (massimo una bicicletta per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri) qualora l'affollamento lo consenta. Per il trasporto delle biciclette deve essere acquistato l'apposito titolo di viaggio ma il trasporto può essere garantito esclusivamente se le condizioni di spazio lo consentono.

Se la bicicletta è trasportata all'interno dell'apposita sacca il trasporto è gratuito se considerabile bagaglio a mano o bagaglio al seguito con deroga delle dimensioni che potranno essere al massimo pari a cm. 70x110x30.

In ogni caso il trasporto delle biciclette non deve arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori. Nel caso in cui la bicicletta arrechi grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di € 8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarla alla prima stazione di fermata.

Il viaggiatore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico ed è responsabile della custodia della propria bici e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale e al materiale rotabile e a terzi.

I gruppi di almeno 4 persone che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta alla Direzione con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza. Senza l'autorizzazione della Direzione il trasporto delle biciclette per i gruppi non è ammesso.

Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.

In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni previste per i biglietti di corsa semplice.

Il supplemento bicicletta non è rimborsabile.

SSIF non assume responsabilità per la custodia delle bici caricate nel treno e non risponde per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse.

SSIF, in caso di incidente a essa imputabile, corrisponde, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione, € 260,00 a bicicletta.

Il biglietto non è mai rimborsabile.

4.17 – Incedibilità del biglietto di viaggio e degli altri documenti di trasporto.

(DPR 753/80 - Art. 24 regolamento polizia ferroviaria)

I biglietti e gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

E' vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.

E' vietato acquistare o ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto od altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

E' altresì vietata la vendita di biglietti quando non sia autorizzata dall'Azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dal DPR 753/80 e s.m.i. e al pagamento delle tasse e soprattasse eventualmente previste. (Art. 24 r.p.f.).

4.18 – Presentazione del biglietto.

I viaggiatori debbono presentare agli agenti ferroviari il biglietto e gli eventuali documenti prescritti ogniqualvolta siano richiesti.

Per i biglietti nominativi è prescritto il possesso, da parte del viaggiatore, di un documento personale di identificazione da esibire a richiesta degli agenti ferroviari.

In caso di mancata presentazione del biglietto e/o di mancata identificazione del viaggiatore, viene chiesto dal personale di bordo l'intervento delle competenti autorità e può non essere consentita la prosecuzione del viaggio.

4.19 – Biglietti emessi in treno.

Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, o con biglietto irregolare, deve preventivamente darne avviso al personale del treno chiedendo la regolarizzazione; in tal caso la regolarizzazione viene effettuata a tariffa competente, oltre al diritto d'esazione suppletiva.

4.20 – Diritto per esazione suppletiva in treno (servizio nazionale).

Per le esazioni in treno è dovuto un diritto fisso come stabilito nelle tariffe in vigore.

Peraltro, quando trattasi di esazione relativa a regolarizzazione di viaggiatore sprovvisto di biglietto, oltre che del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso irregolarmente effettuato sarà assoggettato anche al pagamento di una soprattassa di pari importo alla tariffa ordinaria.

Il diritto di esazione in treno non è dovuto:

1. dai viaggiatori in partenza da fermate non presenziate, stazioni disabilite durante il periodo di non presenziamento o disabilitazione;
2. dai viaggiatori in partenza da una stazione qualora si annuncino prima della partenza del treno al Capotreno;
3. dai viaggiatori che motivi di forte affluenza alla biglietteria non riescono ad acquistare il biglietto prima della partenza del treno: in tal caso il viaggiatore deve immediatamente dopo essere salito a bordo recarsi dal Capotreno per regolarizzare la propria posizione.

In ogni caso per evitare l'applicazione dei diritti di esazione ed eventuali sanzioni obbligo del viaggiatore senza titolo di viaggio è quello di annunciarsi al Capotreno.

4.21 – Diritto per esazioni differite di somme dovute per irregolarità di viaggio.

Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento di tasse, soprattasse, penalità e simili, dovute per irregolarità di viaggio, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto di esazione differita nella misura del 10% dell'importo complessivo e non pagato.

4.22 – Validità del biglietto di viaggio.

Le tariffe stabiliscono biglietti aventi particolari disposizioni di validità.

4.23 – Fermate intermedie.

Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni il viaggiatore possa effettuare fermate intermedie.



SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.p.a.
Ferrovia Domodossola - Confine Svizzero (Locarno)



Quando non sia diversamente stabilito, i biglietti di corsa semplice hanno diritto ad una fermata intermedia, quelli di andata e ritorno ad una nel viaggio di andata ed ad un'altra nel viaggio di ritorno (senza limite di percorso per ambedue i titoli di viaggio suddetti).

Per gli abbonamenti mensile semestrale ed annuale non sono ammesse fermate intermedie.

ART. 5 – TRASPORTO DEI RAGAZZI.

5.1 – Agevolazioni per i ragazzi

I ragazzi al di sotto di una determinata età (6 anni) sono trasportati gratuitamente, purché non occupino un posto e viaggino accompagnati. I ragazzi (da 6 anni a 16 anni) sono autorizzati ad occupare un posto pagando il 50% della tariffa. Le varie tariffe indicano i limiti di età. Agli effetti del computo dell'età del ragazzo di considera il giorno di inizio di validità del biglietto. In caso di contestazione l'età deve essere provata mediante un idoneo documento.

ART. 6 – MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.

6.1 – Cambio classe – Viaggio in classe inferiore.

Il cambio dalla seconda alla prima classe, per viaggio di corsa semplice e per qualunque tratta delimitata tra due stazioni dove il treno effettua servizio viaggiatori, è consentito dietro pagamento della differenza tra i prezzi rispettivi a tariffa competente.

Per gli abbonamenti il cambio di classe non è frazionabile.

Il viaggiatore munito di biglietto di classe superiore, che utilizzi un treno, sul quale non vi sia la classe corrispondente al biglietto posseduto, non ha diritto ad alcun rimborso.

Le richieste di cambio classe devono essere fatte alla biglietteria della stazione di partenza; in treno tali biglietti possono venire rilasciati secondo il disposto dell'art. 4, facendone preventiva richiesta al personale di scorta al treno.

6.2 – Rinuncia a parte del viaggio.

E' ammesso che il viaggiatore in possesso di biglietto di corsa semplice, possa rinunciare a parte del percorso terminando il viaggio in una stazione precedente a quella indicata sul biglietto.

Il viaggiatore munito del biglietto di andata e ritorno può, per il viaggio di ritorno, rinunciare a parte del percorso in partenza, purché la stazione dalla quale inizia il viaggio di ritorno sia quella ove ha terminato il viaggio di andata e si sia fatto apporre il necessario visto sul biglietto.

In ogni caso il viaggiatore non ha diritto al rimborso per la parte di viaggio non effettuata.

6.3 – Inammissibilità di modificazione al contratto di trasporto.

Le modificazioni al contratto di trasporto, di cui al presente articolo, non sono consentite per quei trasporti che non ammettono tale facoltà.

ART. 7 – IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

7.1 – Viaggio in classe superiore.

Il viaggiatore trovato a viaggiare munito di documento di viaggio per la classe inferiore a quella occupata, senza averne dato il preavviso al personale di scorta al treno, è assoggettato al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto a tariffa competente, di una soprattassa di pari importo e del diritto di esazione suppletiva.

In caso di forte affluenza il Capotreno è autorizzato a declassare uno o più posti della classe superiore senza che il viaggiatore in possesso di biglietto per detta classe possa pretendere rimborsi o indennizzi.

7.2 – Mancanza del biglietto; biglietto irregolare, scaduto.

Il viaggiatore che durante il viaggio od all'arrivo è trovato sprovvisto del biglietto, o con biglietto irregolare o scaduto, e che all'atto di prendere posto in treno non ne abbia dato avviso al personale di servizio è assoggettato al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa competente, di una soprattassa pari all'importo stesso col minimo stabilito dalle tariffe in vigore e del diritto di esazione suppletiva.

Per i viaggiatori trovati in arrivo sprovvisti di biglietto, il viaggio si considera effettuato in prima classe, ove non sia accertato che abbia avuto luogo in seconda, e come stazione di provenienza viene considerata quella di origine del treno, salvo che venga provata la partenza da una stazione intermedia.

7.3 – Mancanza del documento di riduzione; documento di riduzione scaduto.

Il viaggiatore trovato sprovvisto del documento di riduzione o di identificazione richiesto dalla tariffa, o con documento di riduzione scaduto, è assoggettato al pagamento della differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa fruita, di una soprattassa di pari importo e del diritto di esazione suppletiva. Qualora risulti che il viaggiatore non aveva titolo alla riduzione, la regolarizzazione viene effettuata secondo quanto di seguito indicato.

7.4 – Tariffa ridotta non spettante.

Chi si avvale di un biglietto a tariffa ridotta, senza averne titolo o non soddisfa alle condizioni di uso stabilite per l'applicazione della tariffa stessa, è assoggettato al pagamento per tutto il percorso indicato sul biglietto, della differenza di prezzo tra la tariffa ordinaria e la tariffa fruita, di una soprattassa di pari importo e del diritto di esazione suppletiva, salvo che non si tratti di abuso, nel quale caso si applicano le sanzioni previste dalle presenti Condizioni.

7.5 – Viaggi fuori itinerario.

Il viaggiatore che segue una percorrenza più lunga di quella indicata nel biglietto è assoggettato, qualora non abbia preventivamente richiesto la regolarizzazione al personale di scorta al treno, al pagamento di un biglietto a tariffa competente per il solo maggior percorso

considerato isolatamente, oltre ad una soprattassa di pari importo e del diritto d'esazione suppletiva.

7.6 – Abusi.

Chi viaggia con biglietti e documenti ceduti, falsificati o in qualunque altro modo alterati, chi commette sotterfugi tendenti a frodare SSIF e chi viaggia tentando di non pagare il prezzo del trasporto è assoggettato al pagamento dell'importo del biglietto a tariffa competente per l'intero percorso, oltre ad una soprattassa pari al triplo di tale importo ed al diritto d'esazione suppletiva, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.

Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, SSIF ha diritto di esigere il pagamento della differenza, per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa 1 per adulti oltre ad una soprattassa pari a tre volte la detta differenza, col minimo stabilito dalle tariffe in vigore ed al diritto d'esazione suppletiva.

Per determinati tipi di biglietti valgono le norme per essi appositamente stabilite.

I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso del viaggiatore, vengono ritirati.

Qualora la contraffazione sia relativa ad un abbonamento la SSIF provvede al ritiro del titolo di viaggio ed è autorizzata a non concedere più facilitazioni di viaggio.

ART. 8 – INTERRUZIONI – RITARDI – SCIOPERI - SOPPRESSIONI DI TRENI – ANORMALITÀ - ASSISTENZA

8.1 – Avvisi al pubblico.

Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni in orario, i ritardi, vengono portati a conoscenza del pubblico nei limiti del possibile, indicandone la presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzi di trasporto alternativi istituiti. Altrettanto dicasi per qualsiasi altra anormalità che possa interessare il pubblico.

8.2 – Ritardi - Coincidenze mancate – Soppressioni di treni.

Quando, in seguito a ritardo di un treno, viene a mancare la coincidenza con un altro treno, ovvero quando il treno è soppresso su tutto o parte del percorso, il viaggiatore può proseguire con altro treno immediatamente successivo.

8.3 – Responsabilità per interruzioni, ritardi, coincidenze mancate, soppressioni di treni e simili anormalità.

SSIF non assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da interruzioni, ritardi, mancate coincidenze, soppressioni di treni e simili anormalità, se non nei limiti dei rimborsi di cui al successivo art. 9.

8.4 – Scioperi.

In caso di sciopero, sul tronco italiano, viene rispettata la L. 146/90 con particolare riferimento alle fasce orarie. In caso di trasporto cumulativo SSIF non risponde del comportamento degli altri vettori. In tal caso non si applicano l'art. 9 e l'art. 11 delle presenti condizioni.

8.5 – Assistenza.

In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, i passeggeri sono informati della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

In caso di ritardo imputabile a SSIF (con esclusione delle cause di forza maggiore) superiore a 60 minuti, a richiesta del cliente e se le condizioni logistiche lo consentono sono offerti generi alimentari in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa e dell'ora del giorno, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti.

In caso di perdita di una coincidenza per cause imputabili a SSIF (con esclusione delle cause di forza maggiore) e quando non sia possibile in nessun modo proseguire il viaggio è offerta una soluzione alternativa oppure la sistemazione in albergo o di altro tipo, ove e allorché sia possibile.

Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, sono organizzati, se possibile, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

ART. 9 – RIMBORSO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO.

9.1 – Rimborso totale.

Il viaggiatore può chiedere il rimborso totale del prezzo del biglietto SSIF o, in caso di titolo cumulativo della quota parte di SSIF dello stesso, salvo le deduzioni indicate nei punti successivi, nei seguenti casi per i quali abbia rinunciato al viaggio:

- a) quando la partenza sia ritardata di almeno un'ora per cause imputabili a SSIF o il treno venga soppresso per cause imputabili a SSIF: nel calcolo non si considera il ritardo causato da corrispondenze e/o accumulato sul tratto svizzero della linea;
- b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad ordine dell'Autorità Pubblica;
- c) quando non vi sia posto nella classe per la quale il biglietto è valevole.

Nei casi sopraelencati, il viaggiatore, per poter ottenere il rimborso deve far constatare di essersi presentato al treno facendo apporre sul biglietto il visto del Capo della Stazione prima della partenza del treno per il quale il biglietto è stato acquistato; il viaggiatore deve inoltre, sotto pena di decadenza, presentare domanda di rimborso con le modalità previste all'Art. 12 delle presenti Condizioni.

9.2 – Rimborso parziale.

Il viaggiatore può richiedere il rimborso parziale del prezzo del biglietto SSIF o, in caso di titolo cumulativo della quota parte di SSIF dello stesso, ossia la differenza fra il prezzo pagato

e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni indicate nei punti successivi nei seguenti casi per i quali abbia rinunciato a parte del viaggio:

a) ad esclusione della causa di forza maggiore quando il viaggiatore non possa proseguire il viaggio a causa di interruzioni per cause di servizio o soppressioni di treni, e non intenda approfittare dei mezzi che SSIF fosse in grado di mettere a sua disposizione; il rimborso potrà altresì venire accordato quando, a causa di ritardo manchi la coincidenza del treno corrispondente, ed il viaggiatore non intenda approfittare di altro treno successivo che, senza maggiore spesa, gli venisse offerto dalla SSIF;

b) quando il viaggiatore non possa proseguire il viaggio in seguito ad ordine dell'Autorità Pubblica;

Il viaggiatore, per poter ottenere il rimborso, deve fare constatare la mancata prosecuzione del viaggio facendo apporre il visto sul biglietto dal Capo Stazione o dal Capotreno nella stazione in cui il viaggio viene interrotto.

9.3 – Limitazioni al diritto di rimborso.

Alcune tipologie di biglietto possono escludere qualsiasi tipologia di rimborso.

I servizi di prenotazione non sono mai rimborsabili.

In ogni caso sull'ammontare dei rimborsi derivanti da fatto del viaggiatore viene detratto un diritto del 10%, arrotondato alle 0,10 Euro superiori, con un massimo stabilito dalle tariffe in vigore per viaggiatore. Le spese sostenute dalla SSIF per il recapito della somma rimborsata sono a carico del richiedente.

9.4 - Indennità per il prezzo del biglietto.

Fermo restando il diritto al trasporto, il viaggiatore può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni.

I risarcimenti in caso di ritardo derivante da cause imputabili esclusivamente a SSIF e non derivanti da forza maggiore o da condizioni meteo anomale ricavabili dalle informazioni emanate dalle preposte istituzioni italiane e/o svizzere che possano condizionare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, sono fissati come segue:

a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto.

Qualora il trasporto riguardi il servizio internazionale il risarcimento è calcolato sulla quota di tariffa di SSIF.

I passeggeri titolari di un abbonamento che siano costretti a subire soppressioni di servizio derivante da cause imputabili esclusivamente a SSIF e non derivanti da forza maggiore o da condizioni meteo diverse da quelle normali in funzione della stagione, possono richiedere -

durante il periodo di validità del titolo dell'abbonamento - un indennizzo mediante il prolungamento della validità dell'abbonamento pari al numero di giornate di soppressione del servizio.

Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo accumulato al di fuori del territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.

Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. La soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti è pari a 4 EUR.

Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

9.5 – Biglietti smarriti.

Il viaggiatore non ha diritto a rimborso per biglietti smarriti, distrutti o rubati.

9.6 – Limitazione per determinate tariffe – Casi non previsti.

Speciali limitazioni alle disposizioni del presente articolo possono essere stabilite dalle condizioni particolari riguardanti le singole tariffe.

SSIF ha facoltà di esaminare ed evadere, in tutto o in parte, richieste di rimborso per i casi di mancato utilizzo di biglietti.

CAPITOLO III – RESPONSABILITA' ED AZIONI

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E SUE LIMITAZIONI.

10.1 - Responsabilità per fatto degli agenti ferroviari.

SSIF non risponde dell'operato dei propri agenti e delle altre persone di cui si serve per espletare i servizi, quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite e non eseguono le istruzioni impartite.

10.2 – Responsabilità per inosservanza di prescrizioni.

SSIF non risponde delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni che fanno carico ai viaggiatori.

10.3 – Responsabilità per danno alle persone.

Se il viaggiatore subisce un danno in conseguenza di anomalie verificatesi nell'esercizio ferroviario SSIF ne risponde, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

10.4 – Accertamento sanitario dei danni alle persone.

Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti ferroviari nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, SSIF ha facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti.

Il sanitario incaricato redige regolare referto, di cui il danneggiato può richiedere copia.

ART. 11 – DIRITTO DI AZIONE.

11.1 – Azioni contro SSIF.

Il diritto di proporre contro SSIF reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone di cui alle presenti Condizioni spetta esclusivamente:

- a) al possessore di un biglietto non nominativo;
- b) all'intestatario od a ciascun intestatario di un biglietto nominativo;
- c) al viaggiatore in caso di danno alla persona, o se egli è perito a causa del danno stesso, al coniuge superstite ed ai parenti dell'estinto nei limiti stabiliti dall'art. 433 del Codice Civile.

11.2 – Azioni di SSIF.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone di cui alle presenti Condizioni sono proposte di SSIF:

- a) contro colui che, a norma del precedente paragrafo, avrebbe diritto di agire contro di essa;

b) contro colui che ha rilasciato e firmato il documento prescritto per ottenere una concessione particolare o una tariffa ridotta, e contro coloro che ne fruirono.

ART. 12 – RECLAMO.

12.1 – Obbligo del reclamo.

Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro SSIF le azioni basate sulle presenti disposizioni, se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo stesso, se SSIF la fornisce prima della scadenza dei 30 giorni.

12.2 – Formalità.

Il reclamo deve riguardare un solo trasporto e deve essere presentato alla Direzione della Società.

12.3 – Documenti da allegarsi al reclamo.

Il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento.

Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dai biglietti di viaggio.

12.4 – Prova della presentazione del reclamo.

Il reclamo deve essere trasmesso con data certa. L'avente diritto può provare di aver ottemperato alla prescrizione del presente articolo soltanto con la produzione di attestati riconosciuti dalla normativa vigente, salvo il disposto dell'art. 2724 del Codice Civile.

12.5 – Reclami contro il servizio della ferrovia o segnalazione di disservizio con richiesta di rimborso.

I reclami o segnalazione di disservizio con richiesta di rimborso devono essere inoltrati:

con raccomandata a:

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie –

Via Mizzoccola, 9 -

28845 Domodossola (VB)

oppure

con pec all'indirizzo:

socsubalpina@legalmail.it

Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo il cliente ha diritto all'ottenimento di una risposta da parte del Direttore o del Sostituto e dell'eventuale rimborso accordato. Il cliente può, trascorso tale termine, rivolgersi alle autorità di controllo.



SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.p.a.
Ferrovia Domodossola - Confine Svizzero (Locarno)



Qualora il reclamo sia relativo a materie per le quali le presenti condizioni prevedano rimborsi si procederà secondo norma.

12.6 – Segnalazioni inerenti il servizio della ferrovia senza richiesta di rimborso.

Le segnalazioni senza richiesta di rimborso inerenti il servizio della ferrovia possono essere inoltrate:

con posta ordinaria a:

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie –

Via Mizzoccola, 9 -

28845 Domodossola (VB)

oppure

con mail all'indirizzo:

info@vigezzinacentovalli.com

vigeinfo@tin.it

Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione se esplicitamente richiesto nella stessa il cliente ha diritto all'ottenimento di una risposta da parte della Direzione. Il cliente può, trascorso tale termine, rivolgersi alle autorità di controllo.

ART. 13 – PRESCRIZIONE DELLE AZIONI.

13.1 – Termini e decorrenza.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni, salvo quelle per danno alle persone, si prescrivono in un anno; tale termine decorre dal giorno dell'arrivo a destinazione delle persone.

Si prescrivono, parimenti, in un anno le azioni nascenti dal contratto stesso fondate sul danno alla persona del viaggiatore ma, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui avvenne il fatto causa del danno.

13.2 – Sospensione del termine per presentazione del reclamo.

I termini di cui al 1° comma del paragrafo precedente cessano di decorrere dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto dall'art. 12 fino al giorno in cui SSIF gli rende nota la sua decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

13.3 – Interruzione della prescrizione per riconoscimento di debito.

Se interviene un riconoscimento di debito prima che siano maturati i termini di cui al punto 13.1 del presente articolo, questi ricominciano a decorrere integralmente, limitatamente alla parte di debito riconosciuto, dal giorno del riconoscimento.

13.4 – Improprietà delle azioni estinte o prescritte.

Le azioni estinte o prescritte non possono essere proposte né sotto forma di domanda riconvenzionale, né sotto quella di eccezione.

NOTE: l'abbreviazione r.p.f. Significa "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizio di trasporto" (D.P.R. 11/7/1980 n.753)

SI AVVISANO I SIGNORI VIAGGIATORI CHE, IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 11/7/1980 n.753 SONO STATE INTRODOTTE IMPORTANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA, FRA QUELLE DI MAGGIORE RILIEVO, PER QUANTO RIGUARDA I RAPPORTI CON I VIAGGIATORI, SI METTE IN EVIDENZA QUANTO SEGUE:

- Il personale ferroviario esercita la sua attività in veste di pubblico ufficiale, avendo prestato giuramento nelle forme di legge, così come richiesto dal sopracitato D.P.R. e come tale andrà rispettato. I verbali emessi avranno valore legale e costituiranno piena prova.
- Sono state introdotte nuove procedure e nuove sanzioni (amministrative e penali) in caso di infrazione alle norme del nuovo regolamento di polizia ferroviaria.
- La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h) che le violazioni previste da alcuni articoli del DPR 753/80 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

LA DIREZIONE

ESENTE DA IMPOSTA (Art. 29 D.P.R. 26/10/1972 N. 639)